



CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale

Numero 27 del 09 luglio 2024

Focus settimanale:

- **Le comunicazioni di anomalia ISA**
- **Come ottenere i moduli di pagamento per la Rottamazione quater**
- **Modello Redditi PF e Modello 730-2024: l'indicazione delle spese sanitarie – prima parte**
- **I crediti previdenziali nel quadro RR di Redditi 2024**
- **Il diritto CCIAA 2024**

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto

Dott.ssa Beatrice Gitto

Dott.ssa Giosy Gitto

Flash di stampa



3

L'Agenzia interpreta



6

Il Giudice ha sentenziato



7

In breve.....	10
Le comunicazioni di anomalia ISA.....	10
Come ottenere i moduli di pagamento per la Rottamazione quater.....	13
L'Approfondimento.....	14
Modello Redditi PF 2024 e Modello 730-2024: l'indicazione delle spese sanitarie – prima parte	14
L'Approfondimento.....	22
I crediti previdenziali nel quadro RR di Redditi 2024.....	22
L'Approfondimento.....	32
Il diritto CCIAA 2024.....	32

Flash di stampa



Dati al Gse per gli investimenti 4.0

IL SOLE 24 ORE
1.07.2024

Le ricevute dei modelli F24 con compensazione di crediti d'imposta 4.0 rientranti nell'obbligo di comunicazione al Gestore dei servizi energetici (Gse) rimangono sospese in quanto in assenza del "visto" la procedura dell'Agenzia delle Entrate comunicherà lo scarto della delega.

Convivenza di differenti regimi per impatriati

IL SOLE 24 ORE
1.07.2024

Il regime impatriati in vigore dal 1.01.2024 ex art. 5 D.lgs. 209/2023 non si applica a coloro che hanno trasferito la residenza entro il 31.12.2023. Questi soggetti continuano a beneficiare del precedente regime precedente.

Imposta di successione

IL SOLE 24 ORE
1.07.2024

Saranno soggetti a imposta, per registrazione volontaria del beneficiario o dichiarazione dallo stesso resa in sede di accertamento, le liberalità indirette propriamente intese e le cosiddette donazioni informali, anche dopo la riforma dell'imposta di successione e donazione.

Sanzioni crediti inesistenti e non spettanti

ITALIA OGGI
2.07.2024

Nella Gazzetta Ufficiale 28.06.2024, n. 150 è stato pubblicato il D.lgs. 87/2024 di riforma del sistema sanzionatorio, il quale modifica con effetto dal 1.09.2024, la definizione di crediti d'imposta "non spettanti" e "inesistenti".

Riforma doganale

ITALIA OGGI
1.07.2024

La riforma doganale, approvata dal Consiglio dei ministri il 26.03.2024, prevede determinati standard al fine di svolgere il ruolo di rappresentante doganale diretto in capo ai professionisti che assistono le aziende attive nel settore dell'import-export, oltre a nuove modalità per svolgere l'esame da spedizioniere.

Pignoramenti tra privati

ITALIA OGGI
3.07.2024

L'Agenzia delle Entrate sta iniziando ad applicare la procedura del pignoramento presso terzi, finora utilizzata solo sugli emolumenti dei dipendenti presso gli istituti bancari.

Riforma fiscale	ITALIA OGGI 4.07.2024	La VI commissione alla Camera, il 3.07.2024, ha approvato senza modifiche il disegno di legge per prorogare al 31.12.2025 la pubblicazione dei 9 testi unici sulle maggiori imposte individuati in attuazione dell'art. 21 L. 111/2023.
Omesso versamento Iva e ritenute	IL SOLE 24 ORE 4.07.2024	Attraverso il D.lgs. 87/2024 è stato introdotto il nuovo c. 3-bis all'art. 13 che stabilisce che gli omessi versamenti di ritenute e Iva non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore, sopravvenute all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'Iva.
Reato di omesso versamento di ritenute	ITALIA OGGI 4.07.2024	L'art. 1, c. 1, lett. b) D.lgs. 87/2024 interviene sul reato di omesso versamento di ritenute ex art. 10-bis D.lgs. 74/2000, prolunga il termine per la configurazione del reato (31.12 dell'anno successivo a quello di presentazione del mod. 770) e aggiunge una condizione obiettiva di punibilità consistente nell'assenza di un piano rateale di estinzione del debito.
Lettere di compliance per presunti incassi Pos non dichiarati	ITALIA OGGI 5.07.2024	L'Agenzia delle Entrate sta inviando lettere di compliance segnalando presunti incassi Pos non dichiarati per l'anno 2022.
Controlli sulle attività economiche	ITALIA OGGI 5.07.2024	Il decreto legislativo recante la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, prevede che le imprese trovate in regola con gli obblighi e gli adempimenti di legge non riceveranno altri controlli per almeno 10 mesi, ad eccezione di quelle che riguardano ambiti particolarmente rischiosi per la salute pubblica o l'ambiente, o in casi disposti dalla magistratura.
Cessione energia in dichiarazione dei redditi	IL SOLE 24 ORE 5.07.2024	Secondo il Gse l'importo percepito per la cessione parziale dell'energia nell'ambito del ritiro dedicato va inserito in dichiarazione.

Spesa ricerca e sviluppo

IL SOLE 24 ORE
6.07.2024

Le Linee Guida del Mimit per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica previste dall'art. 23, cc. 2-5 D.L. 73/2022 e dall'art. 3, c. 5 Dpcm 15.09.2023, sono state pubblicate.

Credito d'imposta per il cinema

IL SOLE 24 ORE
6.07.2024

Dall'8.07 al 9.08.2024 le imprese esterne al settore cinematografico (investitori esterni) possono inviare le domande per il credito d'imposta previsto.

Riforma della riscossione

IL SOLE 24 ORE
7.07.2024

ITALIA OGGI
6.07.2024

Nel testo definitivo del decreto di riforma è prevista una diversa articolazione della procedura di rateazione, a seconda che il debitore comprovato o meno la situazione di difficoltà in cui versa.

L'Agenzia interpreta



Compensazione	CIRCOLARE N. 16/E/2024	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare ha chiarito alcuni aspetti con riguardo le nuove regole sulle compensazioni, affermando che dal 1.07.2024, è previsto l'obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia, anche per crediti maturati nei confronti di Inps e Inail.
Anomalia dati ISA 2020-2022	PROVVEDIMENTO N. 281202 DEL 1.07.2024	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha chiarito alcuni aspetti in merito alle comunicazioni di anomalia nei dati degli Isa individuate per il triennio 2020-2022.
Trascrizione del sequestro conservativo	RISOLUZIONE N. 33/E/2024	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha affermato che la trascrizione nei registri immobiliari del sequestro conservativo richiesto dal Pubblico Ministero della Corte dei conti nell'ambito di un giudizio di responsabilità contabile a tutela del credito erariale, è esente da imposta ipotecaria.
Bonus prima casa	INTERPELLO N. 145 DEL 4.07.2024	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che l'acquisto di un'abitazione con il contratto a favore di un terzo può beneficiare dell'agevolazione "prima casa" solo con una dichiarazione del terzo acquirente di voler profittare della stipulazione a suo favore.

Il Giudice ha sentenziato



Formazione professionale

C.G.T DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA N. 520/2024

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, ritiene assoggettabili a Iva le prestazioni per corsi di formazione rese a favore di una società di somministrazione del lavoro da un soggetto privato con finalità di lucro, accreditato presso il fondo Forma.Temp.

Contestazione dell'abuso del diritto

C.G.T DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA N. 1415/2024

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, ha chiarito che i presupposti per l'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis L. 212/2000 vanno riscontrati nel complesso dell'operazione e nel lasso temporale di più anni.

Separazione coniugale ed esenzione dall'imposta di registro

C.G.T DI PRIMO GRADO DI ROMA N. 6195/2024

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha chiarito che per beneficiare dell'esenzione dall'imposta di registro nel trasferimento di beni e diritti nelle ipotesi di separazione coniugale, occorre che l'alienazione dipenda da un obbligo definito nell'accordo di separazione.

Rinuncia all'eredità

C.G.T DI PRIMO GRADO DI NAPOLI N. 8944/2024

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, ha stabilito che il chiamato all'eredità rinunciante non risponde dei debiti tributari in capo al de cuius.

Bancarotta

CORTE DI CASSAZIONE N. 23910/2024

La Cassazione, con la sentenza 18.06.2024, ha affermato che a carico dell'imprenditore che non riesce a escludere l'elemento soggettivo della distrazione si applica la bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Tari

CORTE DI CASSAZIONE N. 16265/2024

La Cassazione, con l'ordinanza, ha sancito che la società contribuente deve pagare per i parcheggi, a prescindere che si tratti di aree coperte o scoperte.

Confisca anche con reato prescritto	CORTE DI CASSAZIONE N. 19539/2024	La Cassazione, con la sentenza, ha chiarito che il bene immobile acquistato con l'impiego delle somme ottenute dalla realizzazione del reato, nel caso di specie corruzione, costituisce profitto suscettibile di confisca diretta, e quindi sempre confiscabile anche in caso di intervenuta prescrizione.
Retroattività della norma	C.G.T DI SECONDO GRADO DEL LAZIO N. 3246/2024	La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, ha disposto che la novella legislativa disposta dall'art. 7, c. 5-bis D.lgs. 546/1992, che impone la prova a carico del Fisco, ha efficacia retroattiva ed è applicabile prima del 16.09.2022, data di entrata in vigore della disposizione di legge.
Credito d'imposta formazione 4.0	C.G.T. DI SECONDO GRADO DEL PIEMONTE N. 287/2024	La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, ha precisato che per provare il presupposto costitutivo del credito d'imposta formazione 4.0, serve documentazione specifica.
Cartella notificata all'ex rappresentante legale	C.G.T. DI PRIMO GRADO DI PARMA N. 25/2024	La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma, ritiene nulla la cartella esattoriale notificata all'ex legale rappresentante, mai socio, di una società di capitali estinta.
Frode fiscale inesistente	CORTE DI CASSAZIONE N. 26190/2024	La Cassazione, con la sentenza, ha chiarito che il commercialista non risponde di frode fiscale aggravata se l'operazione era stata concertata con il cliente.
Extraprofiti	CORTE COSTITUZIONALE N. 111/2024	La Corte Costituzionale salva l'imposta sugli extraprofiti delle imprese del settore energetico, ad eccezione della regola che comprendeva nella base imponibile anche le accise.
Delitto di bancarotta fraudolenta	CORTE DI CASSAZIONE N. 22978/2024	La Cassazione, con la sentenza, ha precisato che non sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose nel caso in cui l'accumulazione dei debiti sociali da parte dell'amministratore della società

fallita è imputabile a scelte aziendali sbagliate.

Compensazioni Iva
con favor rei
sostanziale

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 18377/2024

La Cassazione, con la sentenza, ha chiarito che anche per il passato, ai fini della sanzionabilità per il superamento della soglia annuale per la compensazione di tributi, è necessario fare riferimento al plafond di 2 milioni di euro attualmente previsto.

Fatturazione
parzialmente
inesistente

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 26520/2024

La Cassazione, con la sentenza, ha affermato che se i beni o servizi indicati in fattura corrispondono a quelli ceduti e il prezzo è effettivamente corrisposto, anche se incongruo ed esoso, non si è in presenza di fatturazione parzialmente inesistente.

Oro da investimento

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 18333/2024

La Cassazione, con l'ordinanza ha chiarito che la deroga all'indetraibilità Iva riconosciuta al produttore di oro da investimento per le cessioni in esenzione, ex art. 10, c. 1, n. 11 Dpr 633/1972, non è preclusa dal conferimento a terzi delle attività di fusione e affinazione.

In breve

Le comunicazioni di anomalia ISA

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 281202, ha definito le omissioni e le anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2020-2021-2022, rilevate analizzando sia i dati delle dichiarazioni, sia altre fonti informative disponibili, che saranno oggetto di specifiche segnalazioni ai contribuenti.

Tale selezione è effettuata sui soggetti che hanno svolto un'attività soggetta agli ISA per tutte le annualità interessate dal criterio.

Secondo quanto risulta dall'Allegato 1 al provvedimento, le anomalie interessano:

- imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino (ad esempio, sono segnalate le gravi incoerenze nell'indicatore durata delle scorte);
- soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in REDDITI 2023 e quelli riportati nei modelli per l'applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro;
- soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA "4-Periodo di non normale svolgimento dell'attività" per i periodi 2020-2021-2022 (sono esclusi dalla selezione i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni e quelli che hanno dichiarato il codice attività 68.20.02 – Affitto di aziende, pur non essendo tenuti alla compilazione del modello ISA);
- soggetti che hanno utilizzato in modo anomalo le cause di esclusione per inizio e cessazione dell'attività;
- soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA per ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro anche se i righe di riferimento del modello REDDITI 2023 non superano tale soglia;
- enti che hanno dichiarato le cause di esclusione previste per gli enti del Terzo settore, ancorché queste non siano ancora operative per l'assenza dell'autorizzazione comunitaria;
- imprese del settore dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2022, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;

- soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo d'imposta 2022, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale" o la condizione "Pensionato" e tale informazione non trova riscontro nel modello di Certificazione Unica;
- professionisti che, per il periodo 2022, hanno indicato nel quadro H del modello ISA il massimo valore tra i compensi dichiarati (H02) e il volume d'affari (H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2023;
- professionisti che, per il 2022, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell'attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2023;
- imprese (escluse imprese individuali ed enti non commerciali) che, per il 2022, hanno dichiarato nel campo "F05 - Altri proventi e componenti positivi" un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI per contratti in vigore nell'anno 2022;
- soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 che non hanno utilizzato i dati precalcolati resi disponibili nel Cassetto fiscale.

Ci sono poi alcune anomalie che riguardano specifiche attività come ad esempio:

- le imprese che esercitano l'attività di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (ISA CG68U) con incongruenze, per il 2022, tra l'ISA presentato e i dati indicati ai fini dell'applicazione dello stesso (es. mancata indicazione dei costi sostenuti per subvezione e del valore dei beni strumentali);
- i soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi (ISA CG91U) che presentano, per il 2022, incongruenze tra l'ISA presentato e il quadro dei dati contabili (ossia hanno compilato il quadro H, relativo al lavoro autonomo, anziché il quadro F);
- le imprese che hanno presentato l'ISA CG61U – Intermediari del commercio e che presentano per il 2022 incongruenze tra l'ISA presentato e gli elementi specifici dell'attività dichiarati (es. non è stato indicato se si tratta di agente mono o plurimandatario);
- le imprese del settore edile che presentano incongruenze nel valore delle rimanenze finali e con il valore dei servizi resi da subappaltatori.

Se sono rilevate più anomalie per contribuente, la comunicazione segnala le tre anomalie più a rischio riscontrate.

Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente e sono anche trasmesse via Entratel all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

La disponibilità della comunicazione nel Cassetto fiscale è rivelata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici, da un avviso personalizzato nell'area autenticata e inviato via mail o PEC ai recapiti disponibili.

Possono essere forniti chiarimenti a fronte della comunicazione e precisazioni utilizzando il software che sarà reso disponibile dall'Agenzia e, se l'anomalia è fondata, gli errori e le omissioni potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, ricorrendo al ravvedimento per la riduzione delle sanzioni.

Come ottenere i moduli di pagamento per la Rottamazione quater

Per i soggetti che hanno regolarmente adempiuto alle precedenti scadenze ma che non hanno più i moduli per il continuo pagamento della rottamazione quater, possono accedere all'area riservata sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e scaricarne una copia. Si ricorda che questi moduli erano stati inviati contestualmente alla comunicazione delle somme dovute, in seguito alla presentazione della domanda di adesione.

I contribuenti possono accedere all'area riservata tramite le credenziali Spid, Cie o Cns, e una volta entrati nella sezione "Definizione Agevolata", alla voce "Comunicazione delle somme dovute" possono recuperare direttamente la copia del prospetto degli importi dovuti, del piano rateale delle scadenze oltre che i moduli di pagamento.

Con la comunicazione delle somme dovute sono stati comunicate anche le prime 10 rate anche se, per i soggetti che hanno chiesto la dilazione fino al massimo consentito di 18 rate, potranno scaricare anche le restanti 8 con l'avvicinarsi della scadenza della decima rata.

Oltre all'area riservata, è disponibile anche un form che una volta compilato consente la ricezione via e-mail della "Comunicazione delle somme dovute" e i relativi moduli di pagamento, allegando la "Dichiarazione sostitutiva richieste in proprio" e un documento di identità, come unico file.

Diversamente, se il contribuente si avvale di un consulente, è necessario compilare la "Dichiarazione sostitutiva richieste per altri soggetti" e allegare i documenti specificati per ogni casistica prevista dalla tabella presente nel form, il tutto contenuto in un unico file.

Infine, come ultima possibilità, il contribuente può sempre rivolgersi agli sportelli territoriali dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di ricevere assistenza e avere copia dei bollettini, previo appuntamento.

L'Approfondimento

Modello Redditi PF 2024 e Modello 730-2024: l'indicazione delle spese sanitarie – prima parte

PREMESSA

Come stabilito dall'art. 15 del TUIR i contribuenti possono detrarre dall'imposta lorda sia gli oneri sostenuti per proprio conto, che, in taluni casi, le spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Tra gli oneri detraibili rientrano le spese sanitarie che per poter essere detratte devono non solo rispettare le regole stabilite dalla vigente normativa, ma devono anche essere riportate nel modello 730, ovvero nel modello Unico PF.

Di seguito l'esame della tematica con alcuni esempi pratici di compilazione dei modelli dichiarativi.

CARATTERISTICHE GENERALI

Evidenziamo, anzitutto, che la detrazione delle spese sanitarie è regolamentata dall'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR¹.

¹ L'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR afferma che: "1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- c) e spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della Legge n. 104/1992, , si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f), e 54, comma 1, lett a), c), f) ed m), del Dlgs n. 285/1992, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del Dlgs n. 285/1992. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo

Ebbene, in base alla citata norma dall'importo che eccede la franchigia di € 129,11 è possibile detrarre una somma pari al 19% delle spese sanitarie sostenute nel corso del periodo d'imposta.

Premesso ciò, osserviamo che possono essere detratte solo le seguenti spese sanitarie:

- spese mediche generiche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lett. b) del TUIR². Nello specifico, trattasi della stessa tipologia di spese sostenuta dai soggetti individuati dall'art. 3 della Legge n. 104/1992³ (soggetti portatori di handicap);
- spese chirurgiche;
- spese per prestazioni specialistiche;

veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta”.

² L'art. 10, comma 1, lett. b) del TUIR prevede che: “Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

- b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della Legge n. 104/1992. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito”.

³ L'art. 3 della Legge n. 104/1992 dispone che: “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali”.

- spese per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Rileviamo, infine, che possono essere detratte anche le spese sanitarie sostenute per familiari fiscalmente a carico.

LA DETRAZIONE DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE PER SOGGETTI DISABILI

Sull'intero importo, senza tener conto della franchigia di € 129,11, possono essere detratte, invece, le spese sanitarie sostenute per persone disabili, anche se trattasi di familiari a carico, relative:

- ai mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento;
- ai sussidi tecnici e informatici che agevolano l'autosufficienza e l'integrazione.

Rammendiamo che per questa tipologia di spese sanitarie la detrazione spetta anche per l'acquisto, adattamento e manutenzione straordinaria dei veicoli riservati alle persone con disabilità, di cui all'art. 3 della Legge n. 104/1992 o dichiarati invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche.

Ad ogni modo, osserviamo che in presenza di questa tipologia di spese la detrazione:

- spetta una sola volta in un periodo di 4 anni entro il limite complessivo di € **18.075,99**;
- può essere ripartita in 4 rate annuali di pari importo.

SPESE SANITARIE SOSTENUTE PER FAMILIARI AFFETTI DA PARTICOLARI PATOLOGIE

A norma dell'art. 15, comma 2 del TUIR⁴ è possibile detrarre dall'imposta lorda le spese sanitarie sostenute per familiari affetti da patologie che danno diritto all'esenzione del ticket sanitario, seppur non fiscalmente a carico.

Tuttavia, evidenziamo che:

⁴ L'art. 15, comma 2 del TUIR sancisce che: "Per gli oneri indicati alle lett. c), e), e-bis), e-ter), e-quater, f), i-quinquies), i-sexies) e i-decies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti. Per gli oneri di cui alla lett. c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lett. i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo".

- la detrazione della spesa in questione è riconosciuta esclusivamente per la parte che non trova capienza nell'IRPEF del soggetto malato⁵;
- spetta a patto che l'onere sia stato effettivamente sostenuto dal contribuente.

Per queste ragioni:

- ✓ restano esclusi dalla detrazione gli oneri rimborsati nello stesso anno di sostenimento della spesa;
- ✓ le spese detratte e rimborsate negli anni successivi dovranno essere assoggettate a tassazione separata.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

L'art. 1, comma 679 della Legge n. 160/2019, cosiddetta Legge di Bilancio 2020, ha disposto che a partire dal periodo d'imposta 2020 le detrazioni del 19% relative agli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e nelle altre disposizioni normative spettano a condizione che la spesa sia stata sostenuta con:

- bonifico bancario o postale;
- con gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del Dlgs n. 241/1997 (carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari, etc.).

Tuttavia, come chiarito dall'art. 1, comma 680 della citata Legge di Bilancio 2020 dall'obbligo di tracciabilità restano escluse:

- le spese per l'acquisto di medicinali;
- i dispositivi medici;
- le spese per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn.

Per questi motivi, le spese mediche diverse da quelle elencate, si pensi ad esempio alle prestazioni mediche specialistiche private fornite da dentisti, oculisti, etc., in strutture non accreditate, rimangono assoggettate all'obbligo di tracciabilità.

Evidenziamo, altresì, che la tracciabilità del pagamento può essere provata dal contribuente:

- tramite la prova cartacea della transazione, ovvero con la ricevuta bancomat, la copia bollettino postale, l'estratto conto carta di credito, etc.;

⁵ Così è stato chiarito dal documento di prassi n. 15/E2005, risposta 5.

- con l'annotazione sulla fattura, sulla ricevuta fiscale o sul documento commerciale rilasciato da chi vende il bene o presta il servizio che il pagamento è avvenuto tramite strumento tracciabile.

Come si diceva è possibile utilizzare anche i sistemi di pagamento individuati dall'art. 23 del Dlgs n. 241/1997⁶ purché detti pagamenti consentano la tracciabilità e l'identificazione dell'autore, permettendo efficaci controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

IL CALCOLO DELLA DETRAZIONE SPETTANTE

Come stabilito dal citato art. 1, comma 679 della Legge di Bilancio 2020 il credito d'imposta relativo alla generalità degli oneri ex art. 15 del TUIR deve essere calcolato tenendo conto dell'ammontare del reddito complessivo.

Più precisamente è possibile detrarre:

- l'intero importo spettante fino a un reddito complessivo non superiore a € **120.000**;
- l'importo derivante dal seguente rapporto:

$$X = \frac{(240.000 - \text{reddito complessivo})}{120.000}$$

se il reddito risulta compreso tra € **120.000** e € **140.000**.

Nessuna detrazione spetta, invece, in presenza di un reddito complessivo superiore a € **240.000**.

Tuttavia, ricordiamo che la parametrizzazione non può essere applicata alle spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR.

Segnaliamo, infine, che il **rigo RP15** del modello Redditi PF è strutturato in più colonne in modo da poter distinguere le spese da riportare al reddito dalle altre.

LA RIDUZIONE DELLA DETRAZIONE PER ONERI PREVISTA PER IL 2024

⁶ L'art. 23 del Dlgs n. 241/1997 afferma che: "1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.

2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro".

Con l'art. 2, comma 1 del Dlgs n. 216/2023⁷ il Legislatore per il solo periodo d'imposta 2024 ha previsto che in presenza di un reddito complessivo superiore a **€ 50.000** deve essere applicata una riduzione di **€ 260** all'importo della detrazione spettante.

La riduzione in questione non si applica, però, alle spese sanitarie.

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2024 E DEL MODELLO UNICO PF 2024

Le spese sanitarie devono essere riportate:

- nella **sezione I** del **quadro E** righe da **E1** a **E6** del **modello 730**;
- nella **sezione I** del **quadro RP** righe da **RP1** a **RP6** del **modello Unico PF**.

Segue un esempio di compilazione.

Esempio 1

Supponiamo che nel corso del periodo d'imposta 2023 il Sig. Giuseppe Verdi abbia sostenuto per proprio conto le spese sanitarie indicate nella sottostante tabella.

Spese sanitarie	
Visite ortopediche	€ 200,00
Spese per acquisto medicinali	€ 600,00
Spese per dispositivi medici CE	€ 300,00
Totale complessivo	€ 1.100,00

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2024

⁷ L'art. 2, comma 1 del Dlgs n. 216/2023 prevede che: "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, determinato ai sensi dell'art. 15, comma 3-bis, del DPR n. 917/1986, è diminuito di un importo pari a euro 260:

- a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico delle imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c) del predetto testo unico;
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del DL n. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13/2014,;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119, comma 4, quinto periodo, del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020".

Evidenziamo per prima cosa che le spese sanitarie sostenute per proprio conto e per i familiari a carico devono essere riportate nel **rigo E1** che si compone di 2 colonne:

- la **colonna 1** in cui devono essere le spese per patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute da un familiare per conto del dichiarante non fiscalmente a carico.

Si precisa, altresì, che detto importo non deve essere ricompreso nel totale indicato in **colonna 2**;

- la **colonna 2** in cui si devono riportare le spese sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico.

Per queste ragioni, nella **sezione I** del **quadro E** il Sig. Giuseppe Verdi dovrà indicare in **colonna 2** del **rigo E1** l'importo totale delle spese sanitarie sostenute al lordo della franchigia di **€ 129,11**, ovvero **€ 1.100**.

La franchigia, al momento della compilazione del prospetto di liquidazione modello 730-3, verrà poi sottratta dal totale delle spese da chi presta l'assistenza fiscale.

Segnaliamo, inoltre, che l'importo di **colonna 2** deve essere comprensivo anche delle spese sanitarie indicate con il **codice 1** nella sezione "**Oneri detraibili**" della **CU 2024** o alla voce "**Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia**".

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30%, 35% o 90%

Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE		Numero rata	
E1	SPESE SANITARIE	1	2	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA
		,00	1.100		
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI		,00	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE
					1
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'		,00	E8	ALTRE SPESE
					vedì elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'		,00	E9	ALTRE SPESE
					CODICE SPESA

Osserviamo, infine, che il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà indicare nel **rigo 28 del modello 730-3/2024** la detrazione spettante al contribuente così calcolata:

Spese sanitarie	€ 1.100,00
Franchigia	€ 129,11
Detrazione spettante	(1.100 – 129,11) X 19% = € 184,47
28 Detrazione oneri ed erogazioni liberali	184,00

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO PF2024



L'Approfondimento

I crediti previdenziali nel quadro RR di Redditi 2024

PREMESSA

La tematica dei crediti che si generano in sede di dichiarazione ha visto nel tempo il susseguirsi di disposizioni che si sono rese necessarie al fine di contrastare gli abusi che si sono verificati. L'ultimo intervento legislativo è contenuto nella Legge di bilancio per il 2024, la Legge 213/2023, con la quale nell'articolo 1, commi da 94 a 98, ha previsto che i crediti INPS e INAIL possano essere compensati con il modello F24 solamente transitando nei canali telematici FISCONLINE o ENTRATEL.

Volendo sintetizzare, rispetto allo scorso anno:

- è confermato che i crediti degli anni precedenti il 2022 non possono essere utilizzati in compensazione nel mod. F24 ma devono essere chiesti a rimborso all'INPS ovvero utilizzati in auto-conguaglio;
- per i soggetti iscritti alla Gestione separata, che compilano la Sezione II del quadro RR, è stata modificata l'esposizione del credito dell'anno precedente (2022) e del relativo utilizzo in compensazione;
- a decorrere dall'1/7/2024 anche per i mod. F24 con compensazione dei crediti contributivi devono essere utilizzati i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Nell'ambito del modello REDDITI-2024 PF gli iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti e alla Gestione separata INPS sono tenuti a compilare il quadro RR dal quale, in base al reddito conseguito, alla posizione contributiva e ai versamenti effettuati, scaturiscono i contributi da versare ovvero un credito contributivo.

Proviamo con questo contributo ad analizzare la compilazione dei campi del quadro RR avendo riguardo, in particolare, all'esposizione dei crediti che possono scaturire:

- dalla dichiarazione del periodo 2023;
- dalla dichiarazione dello scorso anno 2022;
- da procedure diverse dalla dichiarazione;
- dei crediti contributivi già utilizzati in compensazione.

1^ SEZIONE - CONTRIBUTI IVS

Artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS, nella Sezione I del quadro RR, dopo aver indicato i dati relativi alla posizione contributiva, all'esposizione dei contributi a debito o a credito sul minimale e sul reddito eccedente il minimale sono riservate due specifiche sottosezioni.

Contributi sul reddito minimale

Vediamo ora la compilazione del rigo RR2.

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE					
Reddito minimale	Contributi IVS dovuti sul reddito minimale	Contributi maternità	Quote associative e oneri accessori	Contributi versati sul minimale	
10 Compartecipazione ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00	
RR2 Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24	Contributo a debito sul reddito minimale	Contributo a credito sul reddito minimale	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione	
15 ,00	16 ,00	17 ,00	18 ,00	19 ,00	

Al fine di determinare il debito o il credito contributivo IVS sul reddito minimale:

- nel campo 10 va indicato il reddito d'impresa soggetto al contributo;
- nel campo 11 va indicato l'ammontare dei contributi dovuti, determinato applicando le aliquote contributive al reddito indicato a campo 10. L'importo sarà esposto al netto di eventuali riduzioni che vanno segnalate a campo 7;
- nel campo 14 si deve esporre l'importo dei contributi versati, comprensivo delle somme corrisposte per i contributi di maternità e le quote associative o degli oneri accessori, indicate come contributi dovuti a campo 12 e 13;
- nel campo 15 andrà indicato l'ammontare dei contributi previdenziali dovuti e compensati senza l'utilizzo del mod. F24 con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'INPS su richiesta dell'assicurato.

Gli importi riportati nei predetti campi sono utilizzati per determinare il contributo a debito o a credito sul reddito minimale il quale viene quantificato mediante la seguente formula:

$$\text{campo 11} + \text{campo 12} + \text{campo 13} - \text{campo 14} - \text{campo 15L}$$

La somma algebrica appena proposta potrà avere quale risultato un importo:

- a debito contributivo, se superiore a zero. In tal caso l'ammontare del contributo andrà esposto nel campo 16;

- a credito contributivo, se la somma algebrica ha un risultato negativo. In questo caso l'importo scaturente andrà riportato nel campo 17. Esso rappresenta il credito contributivo 2023 da "ripartire":
 - nel campo 18 se si vuole chiederlo a rimborso;
 - nel campo 19 se lo si vuole utilizzare in compensazione.

Anche quest'anno, sia le istruzioni del modello REDDITI 2024 PF che l'INPS nella Circolare 14.6.2024, n. 72 rammentano che:

1. l'utilizzo in compensazione del credito contributivo con il modello F24 è possibile solamente con l'indicazione dell'anno 2023;
2. le somme a credito riferite ad anni precedenti il 2022, non devono essere esposte in dichiarazione dei redditi, ma devono essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva in auto-conguaglio. Ricordiamo che è necessario presentare apposita istanza telematica all'INPS.

Credito anno precedente

In presenza di un credito riferito al reddito minimale dell'anno precedente indicato a campo 19 nel quadro RR del mod. REDDITI 2023 PF, esso andrà esposto nel campo 20 e la parte dello stesso va riportato:

- a campo 21, se utilizzato in compensazione nel mod. F24 con anno 2022 fino alla data di presentazione della dichiarazione REDDITI 2024 PF;
- a campo 22 non ancora utilizzato e quindi da chiedere a rimborso o da utilizzare in auto-conguaglio. Questo importo è pari alla differenza tra campo 20 e campo 21.

RR2	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24	Contributo a debito sul reddito minimale	Contributo a credito sul reddito minimale	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
15	,00	16 ,00	17 ,00	18 ,00	19 ,00
20	Credito del precedente anno ,00	21 ,00	22 ,00		
		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	Residuo a rimborso o in autoconguaglio		

CONTRIBUTI ECCEDENTI IL MINIMALE

In presenza di contributi che scaturiscono dal reddito che eccede il minimale, le modalità compilative sono sostanzialmente simili a quanto appena raccontato nel paragrafo precedente. Avremo quindi che:

- nel campo 25 andrà riportato l'ammontare dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale, applicando al reddito indicato a campo 24 le aliquote previste per il soggetto interessato, al netto delle eventuali riduzioni indicate a campo 7;
- nel campo 27 si dovrà indicare il totale dei contributi versati sul reddito eccedente il minimale. L'importo sarà comprensivo delle somme corrisposte per i contributi di maternità da parte di affittacamere, di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, indicate come contributi dovuti a campo 26;
- nel campo 28 si indicherà l'ammontare dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale compensati senza l'utilizzo del mod. F24 con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'INPS su richiesta dell'assicurato.

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE				
Reddito eccedente il minimale	Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale	Contributo maternità (vedere istruzioni)	Contributi versati sul reddito che eccede il minimale	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24
24	25	26	27	28
,00	,00	,00	,00	,00
Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale	Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si richiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
29	30	31	32	33
,00	,00	,00	,00	,00

Per la determinazione del debito o del credito contributivo, utilizzeremo la seguente formula:

$$\text{campo 25} + \text{campo 26} - \text{campo 27} - \text{campo 28}$$

Tale somma algebrica produrrà una somma a debito o a credito che sarà esposto:

- a campo 29, se di importo o superiore a zero: quindi si tratta di un risultato a debito contributivo;
- a campo 30, se l'importo è negativo: avremo quindi un credito contributivo.

La sezione prosegue prevedendo l'indicazione dei seguenti dati nei relativi campi:

- a campo 31 va riportato l'importo versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta in riferimento alla singola posizione contributiva;

- a campo 32 va indicato il credito 2023 di cui il contribuente richiede il rimborso;
- a campo 33 va indicato il credito 2023 da utilizzare in compensazione con il mod. F24 con indicazione dell'anno 2023.

Credito anno precedente

In presenza di un credito riferito al reddito eccedente il minimale dell'anno precedente che era stato indicato a campo 33 nel quadro RR del mod. REDDITI 2023 PF, esso andrà esposto nel campo 34 e la parte dello stesso andrà riportata:

- a campo 35 se utilizzato in compensazione nel mod. F24 con anno 2022 fino alla data di presentazione della dichiarazione REDDITI 2024 PF;
- a campo 36 si indicherà la differenza tra campo 34 e campo 35 qualora non sia ancora stato utilizzato e che potrà essere alternativamente:
 - chiesto a rimborso
 - o utilizzato in auto-conguaglio).

Credito del precedente anno	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	Residuo a rimborso o in autoconguaglio
34	35	36
,00	,00	,00

Facciamo un paio di esempi.

1° esempio

Commerciante che nel 2023 ha conseguito una perdita d'impresa e nello stesso anno ha versato acconti IVS 2023 eccedenti il minimale per 2.000 euro.

Questo soggetto, con riferimento al 2023, avrà la seguente situazione:

- contributi dovuti: solo quelli calcolati sul minimale così calcolati: $17.504 * 24,48\% = 4.292,42$. Tali contributi sono stati versati a mezzo di pagamenti trimestrali;
- credito INPS: avendo versato acconti nel 2023 calcolati sulla dichiarazione dell'anno precedente, avrà un credito INPS di 2.000 euro.

Sul modello esporremo come segue:

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE									
10	Reddito minimale 17.504 ,00	11	Contributi IVS dovuti sul reddito minimale 4.285 ,00	12	Contributi maternità 7 ,00	13	Quote associative e oneri accessori ,00	14	Contributi versati sul minimale 4.292 ,00
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24		Contributo a debito sul reddito minimale		Contributo a credito sul reddito minimale		Credito di cui si chiede il rimborso		Credito da utilizzare in compensazione	
15	,00	16	,00	17	,00	18	,00	19	,00
Credito del precedente anno		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24		Residuo a rimborso o in autoconguaglio					
20	,00	21	,00	22	,00				
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE									
24	Reddito eccedente il minimale ,00	25	Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale ,00	26	Contributo maternità (vedere istruzioni) ,00	27	Contributi versati sul reddito che eccede il minimale 2.000 ,00	28	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24 ,00
Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale		Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale		Eccedenza di versamento a saldo		Credito di cui si richiede il rimborso		Credito da utilizzare in compensazione	
29	,00	30	,00	31	,00	32	,00	33	2.000 ,00

2° esempio:

Artigiano che ha la seguente situazione:

- credito IVS 2021 di 1.000 euro risultante dal quadro RR del mod. REDDITI 2022, interamente utilizzato in compensazione nel modello F24 nel corso del 2023 e comunque prima della presentazione del mod. REDDITI 2023;
- un credito IVS 2022 di 2.000 che a dicembre 2023 è stato utilizzato in compensazione nel modello F24 per 1.000.

Ipotizzando che entro la presentazione del mod. REDDITI 2024 PF il credito 2022 residuo di 1.000 euro non sia stato utilizzato in compensazione nel mod. F24, lo stesso dovrà essere chiesto a rimborso o utilizzato in auto-conguaglio. Come visto, tale credito non potrà più essere utilizzato in compensazione nel modello F24 ed il rigo RR2 sarà così compilato:

Credito del precedente anno	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	Residuo a rimborso o in autoconguaglio
34 2.000 ,00	35 1.000 ,00	36 1.000 ,00

L'utilizzo in compensazione nel corso del 2023 (prima del 30.11) del credito 2021 non va esposto nel quadro RR in quanto doveva essere riportato nel quadro RR del modello dello scorso anno.

GESTIONE SEPARATA

La seconda sezione del quadro RR è dedicata a quei soggetti che devono i contributi alla Gestione Separata INPS. Si tratta di tutti quei professionisti per la cui attività non è prevista una cassa di previdenza.

Sezione II										
Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)										
Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Reddito
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
RR5										
	Imponibile	Periodo	Aliquota	Contributo dovuto	Acconto versato	Codice	Contributi sospesi			
11		dal 12	al 13	14	15	16	17	18		
RR6	Totali			Contributo dovuto	1	Acconto versato	2			
RR7	Contributo a debito									
RR8	Contributo a credito	Contributo a credito da utilizzare in compensazione con F24	Contributo a credito di cui si chiede il rimborso	Credito anno precedente di cui si chiede il rimborso	Credito anno precedente in compensazione con contributo a debito di cui al rigo RR7					
1	2	3	4	5						

Nella compilazione della sezione II dovremo ricordare i contenuti dei relativi campi e precisamente:

- nel campo 15 di rigo RR5 va determinato l'ammontare dei contributi dovuti in base all'imponibile previdenziale con il corrispondente codice, all'aliquota applicabile e al periodo per il quale è dovuta la contribuzione, esposti nei campi precedenti da 1 a 14;
- nei campi da 16 a 18 di rigo RR5 va riportato l'ammontare dei contributi versati per il 2023 nonché quelli eventualmente sospesi per malattia, infortunio grave o calamità naturale con il corrispondente codice;
- nel rigo RR6 va riportato l'ammontare complessivo dei contributi dovuti (campo 1, pari ai contributi dovuti di campo 15 meno gli eventuali contributi sospesi di campo 18) e dei contributi versati (campo 2).

I righi RR7e RR8 risentiranno, chiaramente, della differenza degli importi contenuti nei campi 1 e 2. Conseguentemente, a seguito del calcolo della differenza fra il campo 1 e il campo 2, le situazioni potranno essere le seguenti:

- contributo a debito, quando tale differenza è maggiore di zero: il contributo a debito andrà riportato a rigo RR7;
- contributo a credito, quando la differenza è negativa: il credito contributivo va riportato a campo 1 di rigo RR8.

Il credito riportato nel campo 1 del rigo RR8 potrà essere compensato nel mod. F24 o richiesto a rimborso. Il professionista dovrà esporre la volontà di utilizzo o di rimborso compilando il rigo RR8 nel seguente modo:

- se si vuole compensare in F24 (indicando come anno il 2023): a campo 2 andrà indicata la parte del credito 2023 da utilizzare in compensazione;
- la parte che si vuole chiedere a rimborso con la specifica istanza da presentare all'INPS andrà esposta nel campo 3.

RR8	Contributo a credito	Contributo a credito da utilizzare in compensazione con F24	Contributo a credito di cui si chiede il rimborso	Credito anno precedente di cui si chiede il rimborso	Credito anno precedente in compensazione con contributo a debito di cui al rigo RR7
	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00

Credito anno precedente

Il rigo interessato all'esposizione dei dati del credito 2022 è sempre l'RR8. In esso utilizzeremo il:

- campo 4, se l'eccedenza si intende portarla a rimborso. In tale evenienza dovrà essere presentata apposita istanza all'INPS;
- campo 5, se viene utilizzato in compensazione con il debito di rigo.

Conseguentemente, nel campo 5 si indicherà l'importo che verrà utilizzato in compensazione con il debito contributivo 2023 risultante a rigo RR7.

Quindi, se il credito contributivo venisse utilizzato in compensazione con altri tributi o contributi, l'importo compensato non va esposto nel campo 5 anzidetto.

Conferma di ciò è desumibile nelle Specifiche tecniche del modello REDDITI 2024 PF, in base alle quali l'importo di campo 5 non può essere superiore all'importo di rigo RR7.

Vediamo degli esempi di compilazione della seconda sezione.

1° esempio

Professionista che nel 2023 ha la seguente situazione da dichiarare:

- imponibile contributivo: 17.000;
- acconti di contributi versati nel 2023: 4.900

Conseguentemente avremo:

- contributi dovuti per il 2023: $17.000 * 26,23\% = 4.459$
- credito INPS: $4.900 - 4459 = 441$

Se il contribuente intende utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito conseguito, la Sezione II del quadro RR va così compilata.

Sezione II		Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito				
Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)	RR5	1	17.000,00	3	,00	5	,00	7	,00	9	,00				
		Imponibile	Periodo	Aliquota	Contributo dovuto	Acconto versato	Codice	Contributi sospesi							
		11	17.000,00	dal 12	01 al 13	12	B	15	4.459,00	16	4.900,00	17		18	,00
	RR6	Totali				Contributo dovuto	1	4.459,00	Acconto versato	2	4.900,00				
	RR7	Contributo a debito											,00		
	RR8	Contributo a credito		Contributo a credito da utilizzare in compensazione con F24		Contributo a credito di cui si chiede il rimborso		Credito anno precedente di cui si chiede il rimborso		Credito anno precedente in compensazione con contributo a debito di cui al rigo RR7					
		1	441,00	2	441,00	3	,00	4	,00	5	,00				

4° esempio

Professionista che ha un credito contributivo del 2022, indicato nel modello Redditi 2023, che è stato utilizzato per compensare in F24 dell'IVA.

Come abbiamo visto anche sopra per l'artigiano, l'utilizzo in compensazione con IVA non coinvolge nella compilazione il campo 5 del modello RR di Redditi 2024.

COMPENSAZIONE IN F24

Come anticipato nelle premesse, la Legge di bilancio per il 2024 ha l'articolo 11, comma 2, DL n. 66/2014 prevedendo che dall'1.7.2024, l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate è esteso anche ai modelli F24 con compensazioni di crediti INPS o INAIL.

A livello di prassi, ricordiamo che:

- nella Circolare n. 72 del 2024, l'INPS ha ribadito che *"in caso di contribuzione a debito, l'esposizione è sempre obbligatoria anche in caso di presenza di somme a credito maturate nell'anno di imposta precedente. In questo ultimo caso, infatti, l'esposizione nel modello F24 deve essere effettuata compilando la colonna dell'importo a debito e, su un secondo rigo, indicando il riferimento dell'anno di imposta in cui è maturato, la tipologia di credito posto in compensazione e le somme a credito che sono poste in compensazione. Ne consegue che non potrà mai*

avvenire, nella compilazione del modello F24, una compensazione verticale con esposizione del solo importo a debito";

- nella Circolare 16/E/2024, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dalla stessa per tutti i modelli F24 in cui è presente la compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo sussiste anche:
 - nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia parziale (mod. F24 "non a zero");
 - in presenza di compensazione "verticale" (nell'ambito dello stesso tributo), nel caso in cui questa sia esposta nel mod. F24.

Sempre la circolare 16/E/2024 precisa che, in caso di modello F24 con compensazione, l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia scatta quanto essa è effettuata a partire dal 1/7/2024, non rilevando:

- l'eventuale prenotazione effettuata entro il 30/6/2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;
- l'eventuale invio del modello F24 all'intermediario in data anteriore all'1/7/2024.

Come sempre accade quando si vuole "correre" nell'applicazione delle disposizioni, si rammenta che ad oggi non è ancora operativa la nuova disposizione prevista dalla Finanziaria 2024 che consente l'utilizzo in compensazione a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Quindi, dovremo attendere il provvedimento attuativo.

In sintesi, dal 1/7/2024 dovremo utilizzare i canali telematici FISCONLINE o ENTRATEL, ma non sarà necessario aver prima presentato la dichiarazione dei redditi con il quadro RR nel quale è esposto il credito INPA.

L'Approfondimento

Il diritto CCIAA 2024

PREMESSA

Il diritto annuale CCIAA 2024 dovuto dalle società di capitali e di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e soggetti iscritti esclusivamente al REA va versato entro il termine previsto per il versamento del saldo e primo acconto delle imposte derivanti dal Modello Redditi 2024.

Con l'approvazione del concordato preventivo biennale, i "soggetti ISA" possono adempiere al versamento del saldo e primo acconto delle imposte sui redditi entro:

- il 31.07.2024, senza maggiorazione;
- 30.08.2024, con maggiorazione dello 0,40%.

Infatti, il Decreto correttivo del 20.06.2024, approvato dal Consiglio dei Ministri, ha recepito parte delle proposte modificative e rettificative formulate dal CNDCEC. Arriva la precisazione secondo la quale il versamento del saldo 2023 e della prima rata di acconto 2024 per la platea dei soggetti ISA e forfettari potrà avvenire entro il 30.08.2024 con la maggiorazione dello 0,40%.

Per tutti gli altri contribuenti, i termini di versamento restano ancorati al:

- 01.07.2024, senza maggiorazione;
- 31.07.2024, con maggiorazione dello 0,40%.

Per le società di capitali fa fede la data di approvazione del bilancio: pertanto, bisogna fare riferimento al termine ordinario di 120 giorni e/o al termine "lungo" di 180 giorni.

Si rammenta, infine, che il diritto dovuto va determinato considerando anche la maggiorazione deliberata dalla singola CCIAA (pari al 20% per la generalità delle CCIAA e del 70% per le CCIAA della Sicilia).

AMBITO SOGGETTIVO

Il diritto annuale 2024, dovuto dalle imprese iscritte alla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) ai sensi dell'articolo 18, Legge 580/93, va determinato e versato in modo differenziato a seconda che l'impresa risulti già iscritta al Registro Imprese della CCIAA al 01.01.2024 ovvero si iscriva nel corso del 2024.

I soggetti obbligati al versamento del diritto annuale CCIAA 2024 sono i seguenti:

- imprese individuali, società semplici, società di capitali e di persone, cooperative e società di mutuo soccorso, consorzi e società consortili, enti pubblici economici, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali, GEIE e società tra avvocati (D.lgs. 96/2001)
- società tra professionisti (STP), come specificato dal MISE nella Nota 17.07.2013, n. 120930;
- soggetti iscritti esclusivamente al REA, quali, ad esempio, associazioni, enti non profit, fondazioni, comitati, enti religiosi;
- imprese in amministrazione straordinaria "almeno sino a quando viene autorizzato l'esercizio d'impresa" (Circolare Ministero delle Attività produttive 30.01.2004, n. 546959 e sentenza CTR Lombardia 24.07.2013, n. 88/73/13);
- imprese in liquidazione volontaria;
- imprese in concordato preventivo o amministrazione controllata;
- imprese inattive successivamente alla data di iscrizione nel Registro Imprese;
- PMI innovative;

Tra i soggetti esonerati, si annoverano:

- le imprese dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa nel 2023 a meno che le stesse non siano state autorizzate all'esercizio provvisorio dell'attività;
- le imprese individuali cessate nel 2023 che hanno presentato richiesta di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30.01.2024. Come specificato con la Circolare 24.07.2001, n. 3520/C, in caso di decesso del titolare di una ditta individuale, l'ultimo anno in cui si è obbligati al versamento del diritto annuale è l'anno del decesso. Il diritto, in questo caso, va versato dagli eredi, salvo rinuncia all'eredità o accettazione della stessa con beneficio d'inventario; peraltro, come affermato dalla CTP di Caltanissetta nella sentenza 30.01.2017, n. 1122/01/17, "la sola cessazione

dell'attività a cui non abbia fatto seguito la domanda di cancellazione" non consente di fruire dell'esonero dal versamento del diritto annuale;

- le società ed enti che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2023 ed hanno presentato richiesta di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30.01.2024;
- le cooperative sciolte nel 2023 per provvedimento dell'Autorità governativa ex articolo 2545-septiesdecies, C.c.
- le start-up innovative e gli incubatori certificati ai sensi dell'articolo 25, D.L. 179/2012 (l'esonero opera dall'iscrizione nella Sezione speciale del Registro Imprese e non oltre il quinto anno).

AMBITO OGGETTIVO

Il diritto annuale è dovuto nella misura individuata dal MISE con un apposito Decreto, che può essere aggiornata al verificarsi di variazioni significative del fabbisogno di finanziamento delle CCIAA.

Considerato il perdurare della situazione di crisi economica globale, negli ultimi anni le tariffe non sono mai incrementate: in particolare, dal 2012 al 2014, sono state confermate le misure definite per il 2011 con il Decreto 21.04.2011.

Per le annualità successive, nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, l'articolo 28, comma 1, D.L. 90/2014, pur confermando la misura del diritto annuale applicabile per il 2014, ha previsto una riduzione graduale dello stesso, applicabile dal 2017 in poi, pari al 50%. In particolare, l'articolo 1, DM 08.01.2015 ha stabilito che *"le misure del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2015, ... sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto ... 21 aprile 2011 ... con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e con le riduzioni percentuali dell'importo da versare disposte dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90"*.

Come specificato dal MIMIT nella Nota n. 0383421 *"in assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2024; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi del 50% a partire dal 2017"*.

Ciò premesso, per l'anno 2024, il diritto CCIAA è confermato nella stessa misura prevista per l'anno 2014, con la riduzione del 50%.

Il diritto annuale 2024 è determinato in misura fissa ovvero in misura percentuale sul fatturato IRAP 2023 a seconda della tipologia di soggetto obbligato. È, altresì, differenziato a seconda che il soggetto risulti già iscritto al Registro delle Imprese al 01.01.2024 ovvero si iscriva nel corso del 2024. L'obbligo di versamento decorre dalla data di iscrizione e non da quella di inizio dell'attività, come specificato dal Ministero delle Attività produttive nella citata Circolare n. 546959.

Inoltre, per effetto di quanto disposto dall'articolo 18, comma 10, D.L. 580/93, le singole Camere di Commercio possono prevedere di applicare, al diritto camerale ordinariamente previsto, una maggiorazione fino ad un massimo del 20%, per sostenere le eventuali carenze finanziarie interne.

In particolare, le sopracitate Camere di Commercio autorizzate all'incremento del diritto annuale sono state individuate dal MIMIT, per il triennio 2023-2025, con il Decreto 23.02.2023. Si evidenzia, inoltre, che:

- con il Decreto 14.04.2022, il MISE ha autorizzato la CCIAA di Crotone ad incrementare la misura del diritto annuale, per il 2022, 2023 e 2024, di un ulteriore 50%, "*per il finanziamento del piano di riequilibrio finanziario*" (la maggiorazione complessiva risulta pari al 70%); per il 2024 (così come già avvenuto per il 2023) tale ulteriore maggiorazione non è stata applicata con la conseguenza che il diritto va maggiorato "soltanto" del 20%;
- con il Decreto 28.02.2023, il MIMIT ha autorizzato le CCIAA della Regione Sicilia ad incrementare, per il 2022, 2023 e 2024, di un ulteriore 50%, la misura del diritto annuale (la maggiorazione complessiva risulta così pari al 70%).

DETERMINAZIONE DEL DIRITTO CAMERALE

In primis, si evidenzia che:

- per le CCIAA accorpate, va riportata la sigla della Provincia in cui la CCIAA accorpata ha sede. Così, per esempio, per la CCIAA Alessandria - Asti, poiché la sede è situata in Alessandria, va indicato "AL" sia per la CCIAA di Alessandria sia per quella di Asti;

- per le CCIAA con indicazione generica “camera accorpata” è necessario verificare la sigla della Provincia da riportare presso la competente CCIAA.

Per i soggetti già iscritti alla CCIAA al 01.01.2024 il diritto è dovuto in misura fissa o percentuale a seconda della natura giuridica di esercizio dell’attività. In caso di variazione della forma giuridica, va fatto riferimento alla situazione al 01.01.2024.

Il diritto annuale CCIAA 2024 è così determinato:

- imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria, importo dovuto pari a 100 euro, eventualmente maggiorato a 120 euro;
- imprese individuali iscritte nella sezione speciale, importo dovuto pari a 44 euro, eventualmente maggiorato a 53 euro;
- soggetto iscritto esclusivamente al REA, importo dovuto pari a 15 euro, eventualmente maggiorato a 18 euro;
- società semplice agricola, iscritta nella sezione speciale della CCIAA, importo dovuto pari a 50 euro, eventualmente maggiorato a 60 euro;
- società semplice non agricola e società tra avvocati, importo dovuto pari a 100 euro, eventualmente maggiorato a 120 euro;
- società tra avvocati, importo dovuto pari a 100 euro, eventualmente maggiorato a 120 euro.

Per le società di persone, le società di capitali, le cooperative e i consorzi, il diritto annuale CCIAA 2024 è dovuto in misura percentuale in base al fatturato IRAP, applicando le seguenti aliquote differenziate:

- da 0 a 100.000 euro di fatturato, importo dovuto pari a 200 euro, da ridurre alla metà, eventualmente maggiorato di un ulteriore 20%;
- da 100.000 a 250.000 euro di fatturato, importo dovuto pari a 200 euro + 0,015% dell’importo eccedente i 250.000 euro, da ridurre alla metà, eventualmente maggiorato di un ulteriore 20%;
- da 250.000 a 500.000 euro di fatturato, importo dovuto pari a 222,50 euro + 0,013% dell’importo eccedente i 250.000 euro, da ridurre alla metà, eventualmente maggiorato di un ulteriore 20%;
- da 500.000 a 1.000.000 euro di fatturato, importo dovuto pari a 255 euro + 0,010% dell’importo eccedente i 500.000 euro, da ridurre alla metà, eventualmente maggiorato di un ulteriore 20%;

- da 1.000.000 a 10.000.000 euro di fatturato, importo dovuto pari a 305 euro + 0,009% dell'importo eccedente 1.000.000 euro, da ridurre alla metà, eventualmente maggiorato di un ulteriore 20%;
- da 10.000.000 a 35.000.000 euro di fatturato, importo dovuto pari a 1.115 euro + 0,005% dell'importo eccedente i 35.000.000 euro, da ridurre alla metà, eventualmente maggiorato di un ulteriore 20%;
- da 35.000.000 a 50.000.000 euro di fatturato, importo dovuto pari a 2.365 euro + 0,003% dell'importo eccedente i 50.000.000 euro, da ridurre alla metà, eventualmente maggiorato di un ulteriore 20%;
- oltre 50.000.000 euro, importo dovuto pari a 2.815 + 0,001% dell'importo eccedente 50.000.000 euro, eventualmente maggiorato di un ulteriore 20% e fino ad un massimo versabile pari a 40.000 euro.

Per l'individuazione del fatturato ai fini IRAP, desumibile dal Modello IRAP 2024, non rilevano i maggiori ricavi dichiarati ai fini ISA, come precisato dal MISE nella Circolare 03.03.2009, n. 19230 con riferimento agli ex studi di settore.

Inoltre, va fatto riferimento ai seguenti righi del Modello IRAP 2024 (analoghi a quelli del modello dello scorso anno).

	Soggetti	Righi mod. IRAP 2024 fatturato IRAP 2023
Società di persone	Società che applica il metodo fiscale ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97	IP1 (esclusi i maggiori ricavi ISA)
	Società che applica il metodo da bilancio ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97	IP13 + IP17
	Società / ente esercente in via esclusiva e prevalente l'assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari (c.d. holding industriale)	IP13 + IP17 + IP18
	Società in regime forfetario (ad esempio, società agricola che applica il regime ex art. 56-bis, TUIR)	IP47
	Società esercente attività agricola	IP52
Società di capitali	Banca e altro soggetto finanziario	IC15 + IC18
	Società / ente esercente in via esclusiva e prevalente l'assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari (c.d. holding industriale)	IC1 + IC5 + IC15
	Impresa di assicurazione	Voci I.1 + I.3 + II.1 + II.4 di Conto economico
	Società in regime forfetario (ad esempio, società sportiva dilettantistica in regime ex Legge n. 398/91)	Somma ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi / proventi ordinari rappresentati nelle scritture contabili ex artt. 2214 e seg., C.c.
	Altro soggetto	IC1 + IC5

Alle imprese che detenessero, oltre alla sede legale, anche altre unità locali o secondarie, le CCIAA richiedono il versamento del diritto annuale sulla base del numero complessivo delle unità locali e/o secondarie dichiarate. In particolare, il diritto è dovuto nella misura pari:

- al 20% di quanto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 200 euro, per ogni unità locale e/o secondaria;
- a 110 euro (55 euro considerando la riduzione del 50%) per le unità locali o le sedi secondarie di imprese aventi sede all'estero.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Le modalità di versamento differiscono a seconda che il soggetto sia iscritto al Registro delle Imprese al 01.01.2024 ovvero si iscriva nel corso del 2024.

Peri i soggetti già iscritti, il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione, utilizzando il modello F24 oppure i servizi online "pagoPA" oppure ancora la nuova APP "Impresa Italia" di Infocamere.

La compilazione del modello F24, nella sezione "Imu ed altri tributi locali" va effettuata indicando il codice tributo "3850" e l'anno di riferimento 2024.

Il versamento tramite il servizio "pagoPA" richiede l'accesso al sito Internet "<https://dirittoannuale.camcom.it>" nel quale è possibile determinare anche l'importo dovuto. A tal fine è necessario inserire il codice fiscale dell'impresa, per la quale il sistema verifica la sussistenza di una casella PEC (con esclusione dei soggetti non obbligati alla PEC), inserire un eventuale secondo indirizzo di posta elettronica (non certificata) e il dato riferito al fatturato 2023, utilizzare gli appositi pulsanti, presenti nella schermata dei risultati del calcolo, qualora si intenda ricevere via mail i dettagli del calcolo e/o effettuare il pagamento direttamente online, selezionare "Paga online", scegliendo il servizio di pagamento (di regola, tramite carta di credito o, se consentito dalla banca, con addebito diretto sul c/c).

Le imprese che si iscrivono nel corso del 2024 (ovvero a decorrere dal 01.01.2024) sono tenute al versamento del diritto annuale utilizzando una delle seguenti modalità:

- contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, richiedendo l'addebito automatico se la pratica è presentata mediante "ComUnica" o direttamente alla CCIAA;
- entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione sopracitata, tramite il Modello F24.

Per il diritto CCIAA 2024 va considerato che, i “soggetti ISA” possono adempiere al versamento entro il termine previsto per il saldo e primo acconto delle imposte sui redditi ovvero entro il:

- 31.07.2024, senza maggiorazione;
- 30.08.2024, con maggiorazione dello 0,40%.

Infatti, il Decreto correttivo del 20.06.2024, approvato dal Consiglio dei Ministri, ha recepito parte delle proposte modificative e rettificative formulate dal CNDCEC. Arriva la precisazione secondo la quale il versamento del saldo 2023 e della prima rata di acconto 2024 per la platea dei soggetti ISA e forfettari potrà avvenire entro il 30.08.2024 con la maggiorazione dello 0,4%.

Sono interessati dalla proroga coloro che contestualmente:

- dichiarano ricavi e/o compensi non superiori a 5.164.569 euro;
- esercitano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA, a prescindere dall'applicazione o meno dello stesso.

Al sussistere di tali condizioni, la proroga opera anche nei confronti dei soggetti che per il 2024:

- adottano il regime dei minimi o forfettario;
- dichiarano una causa di esclusione dagli ISA.

Per tutti gli altri contribuenti, i termini di versamento restano ancorati al:

- 01.07.2024, senza maggiorazione;
- 31.07.2024, con maggiorazione dello 0,40%.

Si evidenzia che, per le società di capitali “soggetti ISA” con termine di approvazione del bilancio a 120 giorni, il versamento va effettuato entro il 31.07.2024 o 30.08.2024 con maggiorazione 0,40%, mentre per le società “soggetti ISA” con termine di approvazione del bilancio a 180 giorni che hanno approvato il bilancio:

- nel mese di giugno (caso più frequente), il versamento scade il 31.07.2024 o il 30.08.2024 con maggiorazione dello 0,40%;
- nel mese di maggio, il versamento scade comunque il 31.07.2024 o 30.08.2024 con maggiorazione 0,40% (in virtù della proroga).

Per i “soggetti NO ISA” quali:

- imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario;
- soggetti che hanno conseguito ricavi di ammontare superiore a 5.164.569 euro,

non è disposta la proroga dei versamenti al 31.07.2024. Pertanto, gli stessi soggetti applicano i termini ordinari di versamento, ovvero 01.07.2024 o 31.07.2024 con maggiorazione dello 0,40%.

Le società di capitali “soggetti NO ISA” con termine di approvazione del bilancio:

- a 120 giorni, effettuano il versamento entro il 01.07.2024 o 31.07.2024 con maggiorazione dello 0,40%;
- a 180 giorni, che hanno approvato il bilancio:
 - o nel mese di giugno (caso più frequente) il versamento va effettuato entro il 31.07.2024 o 30.08.2024 con maggiorazione dello 0,40%;
 - o nel mese di maggio, il versamento va effettuato entro il 01.07.2024 o 31.07.2024 con maggiorazione dello 0,40%.

REGIMI SANZIONATORI

L'omesso o insufficiente versamento del diritto camerale può essere sanato con il ravvedimento entro 1 anno dalla scadenza e prima che la violazione sia constatata. È, tuttavia, opportuno verificare presso la competente CCIAA la presenza di particolari istruzioni al riguardo.

In caso di applicazione del ravvedimento operoso, il diritto annuale CCIAA va pagato calcolando gli interessi calcolati a giorni al tasso del 5% dal 01.01.2023 e del 2,5% dal 01.01.2024 e la sanzione ridotta nella misura del 3,75% ($30\% \times 1/8$), se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza o 6% ($30\% \times 1/5$) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro 1 anno dalla scadenza.

Per il pagamento di quanto dovuto a titolo di tardivo versamento, nella Sezione “IMU e altri tributi locali” del Modello F24 devono essere riportati i seguenti codici tributo, indicando quale periodo di riferimento l'anno cui si riferisce il versamento:

- codice tributo 3850, per il versamento del tributo;
- codice tributo 3851, per il versamento degli interessi;
- codice tributo 3852, per il versamento delle sanzioni.

Merita evidenziare che la Corte di Cassazione, nell'ambito dell'ordinanza 21.07.2022, n. 22897, ha sancito la prescrizione in 5 anni (e non 10) del diritto camerale.

Le prossime scadenze



17 luglio 2024

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine entro cui i contribuenti mensili devono operare la liquidazione del mese precedente e versare l'imposta a debito.

25 luglio 2024

ELENCHI INSTRASTAT

Termine per inviare gli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine vanno inviati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.

31 luglio 2024

MODELLO REDDITI 2024 – SOGGETTI ISA

Termine entro cui i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, devono effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale.

MODELLO REDDITI 2024 - BILANCIO

Termine entro il quale i soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono versare il saldo 2023 e il primo acconto 2024 delle imposte.

MODELLO REDDITI 2024 – SOGGETTI NO ISA

Termine entro cui i soggetti per i quali non sono stati approvati gli ISA devono effettuare il versamento del saldo 2023 e/o del

1° acconto 2024 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

MODELLO REDDITI 2024 – IRAP

Termine entro cui versare il saldo 2023 e il primo acconto 2024 IRAP risultante dalla dichiarazione.

SOSTITUTI D'IMPOSTA MINIMI

Termine entro cui versare, con la maggiorazione, le ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2023 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.

CEDOLARE SECCA

Termine entro cui versare, in unica soluzione o come 1^a rata (nella misura del 40%) il saldo e l'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la maggiorazione.

DIRITTO ANNUALE CCIAA

Termine entro cui versare il diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%. Per soggetti ISA e forfetari non si applica la maggiorazione.

REGIME OSS

Termine entro cui presentare la dichiarazione e liquidazione dell'imposta in relazione al secondo trimestre 2024.

RIMBORSI

Termine per presentare, all'Ufficio competente, la domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2024, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA

Termine entro cui i professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps, devono effettuare il versamento, con l'applicazione di interessi, del saldo 2023 e acconto 2024. Per soggetti ISA e forfetari non si applica la maggiorazione.

CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti

Termine entro cui versare i contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2023 e del 1° acconto per il 2024, con la maggiorazione. Per soggetti ISA e forfetari non si applica la maggiorazione.
